



Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009

A.C. 3044

Nota di verifica n. 344
21 luglio 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	3044
Titolo:	Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009
Relatore per la Commissione di merito:	Delrio
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge ha ad oggetto l'adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.

Il provvedimento - approvato in prima lettura senza emendamenti dal Senato (S 1935) - è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articoli 1-7: stabiliscono che le Parti garantiscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione il diritto di partecipare agli affari di una collettività locale che consiste nel diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze di una collettività locale. Si prevede che la legge stabilisca le misure per facilitare l'esercizio di questo diritto, anche prevedendo misure specifiche adeguate a determinate situazioni o categorie di persone. Si prevede anche che ciascuna Parte contraente riconosca per legge ai suoi cittadini il diritto di partecipare, in qualità di elettori o candidati, all'elezione di membri del consiglio o dell'assemblea della collettività	La relazione tecnica afferma che l'applicazione del provvedimento in esame non implica maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Il Protocollo infatti, prosegue la relazione tecnica, non prevede nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti Amministrazioni, che pertanto provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

locale in cui risiedono; il medesimo diritto può essere riconosciuto anche ad altre persone, nella misura in cui la Parte contraente lo decide conformemente al proprio ordinamento costituzionale o ai propri obblighi giuridici internazionali (articolo 1).

Si prevede che le Parti adottino tutte le misure necessarie a permettere l'esercizio effettivo del diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, definendo, ad esempio, procedure di partecipazione della popolazione, quali referendum o consultazioni, e procedure per l'accesso ai documenti ufficiali (articolo 2).

Le norme prevedono che ciascuna Parte può designare le categorie di collettività locali e regionali alle quali intende limitare il campo di applicazione o che intende escludere dal campo di applicazione del presente Protocollo (articolo 3) e può, anche, indicare i territori in cui il presente Protocollo si applica (articolo 4).

Gli articoli 5 e 7 disciplinano: l'entrata in vigore del Protocollo, la sua denuncia e le notifiche.

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 3: reca una clausola di invarianza che specifica che all'attuazione delle disposizioni in esame le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	La relazione tecnica non reca considerazioni in proposito, ribadendo il contenuto della clausola di invarianza.

Nel corso dell'esame in prima lettura, presso la Commissione Bilancio del Senato in sede consultiva (seduta del 16 marzo 2021), la **rappresentante del Governo** ha fornito rassicurazioni sulla sostenibilità ad invarianza finanziaria dell'articolo 2 del Protocollo (concernente l'adozione delle misure necessarie a permettere l'esercizio effettivo del diritto di partecipare agli affari delle collettività locali). Nella medesima seduta la **Commissione Bilancio del Senato** ha espresso **parere non ostativo**.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso il Senato dal momento che il Protocollo reca previsioni di carattere prevalentemente generale e programmatico concernenti il diritto delle persone di partecipare agli affari delle collettività locali.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3, comma 1, reca la clausola di invarianza finanziaria in base alla quale all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, fermo restando che, per effetto della predetta disposizione, deve intendersi in ogni caso che dall'attuazione della legge medesima non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.